

1656/17

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1273/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

<b>Dott. Maria Rosaria Cuomo</b>	<b>presidente relatore</b>
<b>Dott. Ernesta Occhiuto</b>	<b>consigliere</b>
<b>Dott. Corrado Gioacchini</b>	<b>giudice ausiliario</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 249/16, est. dott. Francesca Saioni, discussa all'udienza collegiale del 20.9.2017 e promossa

**DA**

rappresentato e difeso da

**APPELLANTE**

**CONTRO**

rappresentato e difeso da

**APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

**Per la parte appellante:** come da ricorso depositato in data 11.8.2016.

**Per la parte appellata:** come da memoria del 30.8.2017



**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 11.8.2016, ha proposto appello avverso la sentenza n. 249/2016 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso promosso dallo stesso volto a condannare la società al pagamento della somma di € 5.900.000,00, anche in via equitativa, ex artt. 1226 cc e 432 cpc, in ragione della dichiarazione del 14.9.2006 a firma del presidente ed amministratore unico della società, dott. e subordinatamente a titolo di perdita di chances.

Il Tribunale, premesso che non era intervenuto alcun disconoscimento formale della dichiarazione in oggetto e che la dichiarazione si divideva in due parti, quanto alla prima parte -*“Qualora in Azienda avvenissero dei mutamenti proprietari, desidero confermarLe il mio impegno a garantirLe fin d’ora la Sua posizione lavorativa e relativa retribuzione, nell’attuale sede, fino al raggiungimento dell’anzianità pensionabile”*- accertava che alla morte del dichiarante si era verificato un cambiamento sostanziale nella titolarità dell’azienda ma che l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del escludeva l’operatività della suindicata garanzia; quanto alla seconda parte della dichiarazione -*“In ogni caso, in qualità di Amministratore Unico di questa Società, intendo comunque impegnare la a corrisponderLe lo stipendio ed a versare i relativi contributi, per tutto il periodo intercorrente tra un eventuale cambiamento dell’assetto proprietario attuale e la maturazione del Suo diritto alla pensione”*- il Tribunale, riteneva che la promessa in questione non fosse pregiudicata dal successivo licenziamento del dott. perché in caso contrario non avrebbe avuto senso. Tuttavia riteneva che la promessa fosse comunque nulla per violazione dell’art. 2380 bis cc.

Il Tribunale respingeva poi la domanda formulata in via subordinata di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance, per carenza di allegazioni e prova.

ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto nulla la promessa di cui alla seconda parte della dichiarazione per violazione dell’art. 2380 cc. In proposito, l’appellante ha rilevato che il dott. al momento della sottoscrizione della dichiarazione in esame era l’amministratore unico della con pieni poteri gestori nell’esercizio dei quali aveva appunto sottoscritto la dichiarazione in oggetto, fonte autonoma di obbligazione.



L'appellante ha rimarcato la natura di promessa unilaterale della dichiarazione quale fonte autonoma di obbligazione.

Ha poi censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda in via subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance ed in proposito ha richiamato quanto dedotto con il ricorso di primo grado.

Ha resistito la società chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale per i seguenti motivi: *“mancato rilievo, anche d'ufficio, dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento delle pretese”*, per avere il dott. impugnato il licenziamento senza fare menzione né avanzare pretese in ordine ai diritti asseritamente provenienti dalla scrittura del 14.9.2006; *“errata ammissione della prova documentale costituita dalla scrittura prodotta come doc. 15”*, nonostante la società avesse operato con la memoria di costituzione di primo grado e ribadito in udienza il disconoscimento della dichiarazione; per aver ritenuto sussistente il mutamento dell'assetto societario a seguito della morte del dott. per il fatto che la quota azionaria di cui era titolare era passata alle figlie già azioniste della società. In proposito la società ha rilevato che le figlie erano già azioniste, facevano quindi già parte dell'assetto proprietario e partecipavano alla gestione della società; per aver ritenuto che la seconda parte della dichiarazione prevedesse un autonomo impegno non pregiudicato dalla cessazione del rapporto di lavoro. In proposito la società ha eccepito che il Tribunale ha emesso una pronuncia *ultra petita* non avendo parte ricorrente mai prospettato la sussistenza, nell'ambito della medesima dichiarazione, di due fonti autonome di obbligazione. Ha insistito nel fatto che la dichiarazione è collegata al rapporto di lavoro.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello principale non è fondato per i motivi di seguito precisati.

La dichiarazione del 24.9.2006 a firma del dott. nella sua unitarietà, non può non rientrare nel novero delle promesse unilaterali.

La promessa unilaterale, secondo l'art. 1987 cc, non è fonte autonoma di obbligazione, se non nei casi ammessi dalla legge. Essa comporta solo una presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante che deve essere esistente e valido. Conseguentemente viene meno ogni effetto vincolante della



- promessa ove si accerti che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (cfr. Cass. Sez. 3, n. 21098/2013, n. 13506/14, n. 2068/16).

Nel caso in esame pacificamente il rapporto sottostante la promessa di cui alla lettera del 24.9.2006 era il rapporto di lavoro del dott.

Ebbene, il predetto rapporto di lavoro al momento in cui è stata fatta valere la promessa era già cessato per intervenuto licenziamento del 21.12.2010.

La legittimità del licenziamento -con esclusione della giusta causa- è stata accertata in via definitiva con la sentenza n. 903/13 della Corte di Appello di Milano, confermata con sentenza n. 8136/2017 della Corte di Cassazione.

Essendo cessato il rapporto di lavoro del \_\_\_\_\_ conseguentemente è venuto meno ogni effetto vincolante della promessa in esame.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la promessa pur se articolata in due diversi impegni, proprio perché promessa unilaterale non può prescindere nella sua totalità dal sottostante rapporto di lavoro che legava il dott. \_\_\_\_\_ alla società.

Conseguentemente la cessazione del rapporto di lavoro del dott. \_\_\_\_\_ ha fatto venir meno ogni effetto vincolante dell'intera promessa.

Né sussistono i presupposti per un risarcimento dei danni per perdita di chance.

Correttamente il Tribunale ha rilevato l'assenza di ogni allegazione sul danno.

Ed infatti, con il ricorso di primo grado, richiamato a sostegno del motivo di appello, la parte si era limitata a rivendicare un risarcimento di danni da perdita di chance in ragione di un non meglio specificato "*comportamento contrario a buona fede e correttezza della controparte*".

Non è dato comprendere, e la parte non lo ha dedotto nemmeno con l'appello, quale sarebbe il "*comportamento contrario a buona fede e correttezza della controparte*".

In definitiva l'appello principale va respinto.

Passando all'esame dei motivi di appello incidentale, non è fondato il motivo di appello relativo al "*mancato rilievo, anche d'ufficio, dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento delle pretese*".

Ed infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4090 del 16/02/2017 hanno precisato che "*Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese*



creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.

Nel caso in esame il diritto vantato dall'appellante non trova la sua fonte nel rapporto di lavoro che invece rappresenta solo il presupposto della efficacia della promessa unilaterale fatta valere.

Va respinto anche il motivo relativo all' *“errata ammissione della prova documentale costituita dalla scrittura prodotta come doc. 15”*.

Ed infatti, *“In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio per la trattativa in corso, la cui coltivazione non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull'autenticità del documento prodotto”* ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12303 del 15/06/2016).

Ebbene, nel caso in esame alla prima udienza del 27.1.2016 alcun disconoscimento è stato operato, essendosi la difesa della società limitata ad attestare la conformità della dichiarazione in originale prodotta in udienza da parte ricorrente con la copia già depositata in atti come documento 15 in formato digitale, riservandosi l'esame del documento.

L'udienza non ha avuto rinvii in quanto la causa, dopo la discussione delle parti, è stata decisa (cfr. verbale di udienza del 27.1.2016).

Va respinto anche il motivo relativo al mutamento dell'assetto societario a seguito della morte del dott.



Alle argomentazioni del Tribunale che ha ritenuto la sussistenza di un sostanziale mutamento nella titolarità della società, parte appellante non ha opposto idonee argomentazioni per confutare quanto sostenuto dal Tribunale.

Parte appellante si è limitata a ribadire quanto sostenuto con la memoria di primo grado ovvero che l'acquisizione per eredità delle quote societarie del dott.

da parte della moglie e delle figlie non ha comportato un mutamento dell'assetto proprietario trattandosi di una società familiare.

Come motivato dal Tribunale, il decesso del dott. che deteneva il 55% delle azioni, ha invece oggettivamente comportato un mutamento proprietario perché i proprietari sono rimasti solo la moglie e le due figlie del dott. |

con la titolarità di una quota azionaria ciascuna diversa e maggiore rispetto a quella che detenevano quando era in vita il dott. Il nuovo assetto proprietario

non può non avere riflessi in termini di decisioni che saranno prese, non essendovi più, come per il passato, una volontà così marcatamente prevalente rispetto alle altre come era quella del dott. che deteneva la maggioranza delle azioni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, assorbita ogni altra questione, l'appello principale e l'appello incidentale vanno respinti e la sentenza confermata sia pure con motivazione parzialmente diversa.

In ragione della reciproca soccombenza le spese processuali del grado vanno compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

#### **P.Q.M.**

Respinge l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 46/16 del Tribunale di Milano.

Compensa le spese di lite.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.

Milano, 20.9.2017



**Il Presidente est.**  
**Maria Rosaria Cuomo**

